



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

- dott. Giorgio Berta
- rag. Mirella Nembrini
- rag. Sergio Colombini

AI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 10 del 15/03/2017

- 1) Le news di Marzo
- 2) Le nuove modalità di presentazione della richiesta per la *Sabatini-ter*
- 3) Credito d'imposta ricerca e sviluppo – i chiarimenti dell'Agenzia
- 4) Cessione della detrazione del 65% per i soggetti incapienti – scadenza prossimo 31 marzo
- 5) L'aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (D.P.S.)
- 6) Lettere di intento: istruzioni per il doppio invio
- 7) Distributori automatici: obbligo telematico dal prossimo 1° aprile 2017
- 8) Reintrodotta il modello Intra Acquisti: obblighi e scadenze
- 9) La conversione del milleproroghe

Si coglie l'occasione per avvisare la gentile clientela che a seguito dell'obbligo di invio della dichiarazione IVA entro il 28 febbraio 2017, la stampa e la conservazione sostitutiva dei registri IVA 2016 nonché l'archiviazione delle fatture elettroniche emesse nel 2016, dovrà essere effettuate entro il **28 maggio 2017**.

1) Le news di Marzo

Credito d'imposta sulla videosorveglianza

La Legge 208/2015 ha previsto il riconoscimento di un credito d'imposta compensabile mediante modello F24 per le persone fisiche che, nel 2016, hanno sostenuto spese per l'installazione di impianti di videosorveglianza o spese per contratti stipulati con gli istituti di vigilanza.

Il credito di imposta spettante verrà definito in rapporto alle risorse stanziare e il credito complessivamente richiesto.

Per poter fruire del credito d'imposta, i beneficiari dovranno presentare istanza telematica utilizzando il software "*creditovideosorveglianza*" entro il termine del 20 marzo 2017.

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

Compensazione per gli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato

Il Mef ha comunicato l'operatività fino al 30 aprile 2017 della piattaforma PCC per gli avvocati che intendano compensare i crediti spettanti per il gratuito patrocinio con i propri debiti fiscali.

Durc nei casi di rottamazione delle cartelle

L'Inps ha chiarito che la presentazione del modello DA1 per la rottamazione delle cartelle non risulta essere atto idoneo a consentire il rilascio del Durc. Pertanto, il contribuente che volesse definire in via agevolata i debiti Inps ai sensi del Decreto Legge 193/2016, avrà Durc negativo sino al versamento integrale delle somme dovute o sino al versamento della prima rata (versamento entro il 31 luglio 2017).

Contratto di *rent to buy* alle aziende commerciali

È stato reso disponibile uno studio promosso dalla Fondazione Italiana del Notariato avente l'obiettivo di proporre il modello contrattuale del rent to buy anche al trasferimento di azienda. Il rent to buy di azienda consentirebbe, mediante il collegamento tra due contratti (in genere affitto di azienda e preliminare di cessione di azienda), di entrare immediatamente nel godimento dei beni dell'azienda; ciò avverrebbe inizialmente mediante l'affitto con pagamento di un canone periodico (fase "rent"), e successivamente diventandone proprietari (fase "buy") in un periodo di tempo prefissato attraverso l'acquisto vero e proprio e il pagamento del relativo prezzo, dal quale vengono scomputati, in tutto o in parte, i canoni pagati in precedenza.

Canone Rai

Con il provvedimento n.39345 del 24 febbraio 2017 è stato introdotto il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva relativa al canone d'abbonamento Rai per uso privato. Attraverso tale modello sarà possibile:

- richiedere che non venga addebitato in alcuna delle utenze intestate al dichiarante, in quanto lo stesso è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale;
- indicare la data a decorrere dalla quale sussiste il presupposto contenuto nella dichiarazione al fine della cessazione del pagamento del canone;
- comunicare variazioni dei presupposti di una dichiarazione resa precedentemente.

Pubblicata la nota OMI per l'ultimo trimestre 2016

Con la pubblicazione da parte dell'Osservatorio sul mercato immobiliare della quarta nota trimestrale 2016 si è completato il quadro relativo alle dinamiche delle compravendite desunte dalle note di trascrizione degli atti di compravendita per l'anno 2016.

Si evidenzia che, a consuntivo, è emersa l'assenza di segni negativi in tutti i segmenti di mercato durante tutti i quattro trimestri; tale evidenza è stata rilevata sia nell'ambito residenziale quanto in quello non residenziale.

2) Le nuove modalità di presentazione della richiesta per la *Sabatini-ter*

La Legge di Bilancio 2017 (L.232/2016) ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 il termine per la concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

l'effettuazione di investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali.

L'agevolazione costituita dalla erogazione del finanziamento e del contributo in conto interessi da parte del Ministero dello sviluppo economico è stata denominata "*Sabatini-ter*".

La riapertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso all'agevolazione è già operativa dallo scorso 2 gennaio 2017.

I requisiti soggettivi e oggettivi

I requisiti soggettivi e oggettivi per accedere alla agevolazione Sabatini-ter non sono sostanzialmente cambiati rispetto alla normativa in vigore fino al 31 dicembre 2016. La novità consiste nella possibilità di effettuare investimenti agevolati in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Possono beneficiare delle agevolazioni le pmi che alla data di presentazione della domanda non si trovano in condizioni tali da risultare "*imprese in difficoltà*" così come individuate, per i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 14) dell'articolo 2, Regolamento UE 702/2014, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, al punto 5) dell'articolo 3, Regolamento UE 1388/2014 e per i settori non ricompresi nei precedenti al punto 18) dell'articolo 2, Regolamento UE 651/2014.

Il richiedente può essere una ditta individuale, una società di persone o una società di capitali purché siano classificate nelle dimensioni di micro, piccola o media impresa.

Le spese ammissibili riguardano beni strumentali oggetto di investimenti destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare che presentano una autonomia funzionale (presi singolarmente ovvero nel loro insieme).

L'investimento può essere effettuato:

- mediante l'acquisto dei beni materiali e immateriali (il bene deve essere capitalizzato e risultare nell'attivo patrimoniale della pmi beneficiaria per almeno 3 anni);
- mediante l'acquisizione in leasing dei beni materiali e immateriali (l'opzione di acquisto prevista dal contratto, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, deve essere esercitata anticipatamente al momento della stipula del contratto).

Non sono in ogni caso ammissibili le spese:

- per l'acquisto di componenti o parti di macchinari, impianti e attrezzature;
- relative a terreni, fabbricati o "immobilizzazioni in corso e acconti";
- per scorte di materie prime e semilavorati;
- per prestazioni di servizi e consulenze;
- per l'acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni già esistenti in azienda;
- relative a commesse interne;
- relative a beni usati o rigenerati;
- per materiali di consumo;
- di funzionamento;
- relative a imposte e tasse;
- relative al contratto di finanziamento e a spese legali;
- relative a utenze;
- per pubblicità e promozione.

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

Le modalità di presentazione della domanda alle banche e intermediari finanziari

E' stata pubblicata sul sito del Ministero dello sviluppo economico la nuova modulistica da utilizzare dal 1° marzo 2017 e l'elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all'addendum alla convenzione "*Beni strumentali*" firmata tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione Bancaria Italiana e la Cassa Depositi e Prestiti il 23 febbraio 2017.

Si riepilogano nella tabella seguente i passaggi utili all'erogazione del finanziamento e alla successiva concessione del contributo in conto interessi.

Domanda di agevolazione	➔	Va inviata via pec alla banca/intermediario finanziario utilizzando il nuovo modulo disponibile sul sito <i>web</i> del Mise.
Valutazione della banca/intermediario finanziario	➔	La banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte del Mise della disponibilità delle risorse da destinare al contribuente, ha facoltà di concedere alla pmi il finanziamento, mediante l'utilizzo della provvista resa disponibile da Cassa Depositi e Prestiti ovvero mediante diversa provvista (può esserci il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per l'80% dell'ammontare del finanziamento).
Comunicazione al Mise	➔	La banca/intermediario finanziario che intende concedere il finanziamento alla pmi deve trasmettere la delibera al Mise unitamente alla documentazione inviata dalla pmi in fase di presentazione della domanda.
Concessione del contributo	➔	Il Mise adotta il provvedimento di concessione del contributo e lo trasmette alla pmi e alla banca/intermediario finanziario. Il contributo è pari all'ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento quinquennale convenzionale, al tasso del 2,75% per la generalità degli investimenti tranne quelli in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti per i quali il tasso è del 3,575%.
Erogazione del finanziamento	➔	La banca/intermediario finanziario stipula il contratto con la pmi ed eroga il finanziamento in un'unica soluzione (nel caso di contratto di mutuo) ovvero entro 30 giorni dalla data di consegna del bene o alla data di collaudo (nel caso di contratto di locazione finanziaria). La stipula del contratto può avvenire anche prima della ricezione del decreto Mise di concessione del contributo.
Ultimazione dell'investimento	➔	La pmi compila la dichiarazione attestante l'avvenuta ultimazione. Dopo avere saldato i fornitori la pmi richiede l'erogazione della prima quota di contributo tramettendola al Mise, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta.

3) Credito d'imposta ricerca e sviluppo – i chiarimenti dell'Agenzia

Con due distinte risoluzioni pubblicate nel corso del mese di febbraio, l'Agenzia delle entrate interviene per chiarire l'applicazione concreta a due casi del credito d'imposta per ricerca e sviluppo.

Il credito d'imposta

L'articolo 3, D.L. 145/2013, modificato dall'articolo 1, comma 35, L. 190/2014 riconosce a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, "a

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019", un credito d'imposta per investimenti in misura pari al 25% "delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015".

Il credito d'imposta spetta fino a un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30.000 euro.

Le tipologie di spesa agevolabili sono quattro e, nello specifico, quelle relative a:

- a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto a un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico;
- b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e, comunque, con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'Iva;
- c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le *start-up* innovative;
- d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Per le spese relative al personale altamente qualificato (lettera a) e per quelle relative a contratti di ricerca c.d. *extra-muros* (lettera c), il credito di imposta spetta nella misura del 50% delle medesime.

Modifiche dal 2017

L'articolo 1, comma 15, L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), ha introdotto, con effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, le seguenti modifiche:

- il periodo di vigenza del regime agevolativo è prorogato di un anno, in quanto il credito è riconosciuto per gli investimenti effettuati *"dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020"*;
- tale credito è attribuito nella misura unitaria del 50% delle spese ammissibili, indipendentemente dalla tipologia di appartenenza delle stesse;
- l'importo massimo annuale del credito riconosciuto per ciascun beneficiario è elevato da 5 a 20 milioni di euro.

I chiarimenti della risoluzione n. 19/E/2017

Il primo documento da segnalare è la risoluzione n. 19/E/2017, nel quale l'Agenzia delle entrate ha fornito i seguenti chiarimenti:

- possono essere ammessi al credito d'imposta per ricerca e sviluppo i brevetti per invenzione e i brevetti per modelli di utilità, posto che essi siano funzionali e connessi al progetto di ricerca e sviluppo, tuttora in corso di svolgimento, per il quale la società intende fruire del credito d'imposta; al contrario non possono essere ammessi i marchi d'impresa e i disegni;
- sono ammissibili i costi sostenuti per l'acquisizione di privative da soggetti terzi, anche da un fallimento di altra società;

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

- in tema di corretta valorizzazione delle singole "*privative industriali*" comprese in un lotto per il quale viene pagato un prezzo complessivo, non è possibile applicare un'imputazione forfettaria, ma occorre valorizzare il singolo bene immateriale individuando un ragionevole criterio di ripartizione, facendo ad esempio riferimento al loro valore normale;
- l'Agenzia delle entrate esclude che sia possibile includere nel calcolo della media di riferimento delle annualità precedenti, i costi sostenuti dalla società fallita, dalla quale i beni immateriali sono stati acquistati.

I chiarimenti della risoluzione n. 21/E/2017

Il secondo documento da segnalare è la risoluzione n. 21/E/2017. In tale documento vengono forniti chiarimenti riguardanti uno specifico investimento, ma comunque vi sono alcuni chiarimenti generalizzabili:

- il personale interno tecnico impiegato in attività di R&S, va collocato tra i costi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera d), mentre i costi sostenuti per l'attività di ricerca svolta da professionisti in totale autonomia di mezzi e di organizzazione possono rientrare nella categoria di costi ammissibili ai sensi della lettera c) del comma 6, relativa alla c.d. ricerca "*extra-muros*", alle condizioni previste dalla norma;
- per quanto riguarda il costo dei prototipi realizzati da terzi, ove il rapporto con i soggetti terzi sia stato improntato ad attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla realizzazione di componenti nuovi, i costi dovranno essere considerati riconducibili alla categoria di cui alla lettera c), comma 6 dell'articolo 3, D.L. 145/2013 e agevolabili al 50%;
- è consentito il cumulo del credito di imposta con altri contributi pubblici o agevolazioni e l'importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai costi sostenuti;
- nel caso di investimento che copra più annualità, sia nella determinazione dell'ammontare degli investimenti eleggibili nel periodo di imposta in cui il contribuente intende beneficiare dell'agevolazione, sia nel calcolo della media, è necessario considerare tutti i costi riferibili alle quattro categorie di spese agevolabili, a prescindere, nel caso in cui la società effettui più progetti di ricerca e sviluppo, dallo specifico progetto per cui gli stessi sono stati sostenuti. Ai fini della valorizzazione di ciascuna categoria di spesa occorre assumere, quale costo rilevante, il costo di competenza del periodo di imposta per il quale si intende beneficiare dell'agevolazione, al lordo della parte di contributo ricevuto con riferimento al medesimo costo;
- per quanto concerne la corretta imputazione temporale degli investimenti, i relativi costi devono considerarsi sostenuti alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi da parte del committente;
- ai fini della documentazione a supporto da conservare, con riferimento agli investimenti relativi ai singoli prototipi realizzati mediante prestazioni di soggetti terzi, in mancanza dei contratti stipulati con detti soggetti, i relativi costi dovranno essere adeguatamente supportati da altri documenti, quali proposte e/o ordini di acquisto e relative fatture. Inoltre, il contribuente, al fine di dimostrare la componente relativa all'attività di ricerca e sviluppo di dette prestazioni, è tenuto ad acquisire anche una relazione sottoscritta dai soggetti terzi commissionari concernente le attività svolte nel periodo di imposta cui il costo sostenuto si riferisce

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

e, comunque, dovrà fornire, in sede di controllo, ogni altro elemento informativo che dimostri l'esistenza di accordi tra le parti volti a realizzare un progetto di ricerca e i relativi corrispettivi.

4) Cessione della detrazione del 65% per i soggetti incapienti – scadenza prossimo 31 marzo

La Legge di Stabilità per il 2016 ha stabilito che i contribuenti che abbiano usufruito della detrazione del 65% spettante per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici e che abbiano imposta sul reddito incapiente per usufruire di detta agevolazione possano cedere tale diritto, sotto forma di credito, ai fornitori dei beni o servizi usufruiti per la ristrutturazione.

L'adempimento prevede una apposita dichiarazione da presentarsi ad opera del condominio all'Agenzia delle entrate entro il prossimo 31 marzo e riguarda le spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Soggetti interessati

La cessione del credito può essere esercitata dai contribuenti che, nel periodo d'imposta precedente a quello in cui sono sostenute le spese per gli interventi di riqualificazione, non sono tenuti al versamento dell'Irpef, ovvero da coloro che non sono tenuti al versamento delle imposte per effetto delle detrazioni di cui all'articolo 13 del Tuir (detrazioni spettanti in presenza di redditi di lavoro dipendente, di pensione e assimilati al lavoro dipendente o altri redditi). Tali soggetti, infatti, non potrebbero fruire della suddetta detrazione in quanto la stessa spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda. La legge di stabilità consente loro di cedere, sotto forma di credito, la relativa detrazione ai fornitori che hanno eseguito i lavori, che quindi ricevono il credito a titolo di pagamento della quota di spese a loro carico.

L'incapienza deve sussistere nel periodo d'imposta precedente a quello in cui sono sostenute le spese per gli interventi agevolabili, quindi con riferimento alle spese sostenute nel 2016 la verifica delle condizioni deve essere effettuata sulle risultanze reddituali del 2015.

Cessione del credito

Il credito cedibile è pari al 65% delle spese a carico del condomino a lui attribuite sulla base alla tabella millesimale di ripartizione. È ammessa anche la cessione del credito relativo a spese pagate nel 2016 ma riferite a interventi iniziati in anni precedenti.

La cessione del credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi di riqualificazione energetica oppure da una specifica comunicazione inviata al condominio che a sua volta la comunica ai fornitori. I fornitori dovranno poi comunicare al condominio di accettare la cessione quale pagamento di parte del proprio corrispettivo.

La parte di spesa non ceduta sotto forma di credito dal condominio deve essere pagata mediante il bonifico bancario o postale previsto dalle norme di riferimento.

Compensazione del credito

Il credito ricevuto può essere usato dal fornitore esclusivamente in compensazione sul modello F24 in 10 quote annuali di pari importo a partire dal 10 aprile 2017 con codice tributo che sarà appositamente istituito. Il credito non fruito può essere riportato negli esercizi successivi ma non richiesto a rimborso.

Comunicazione all'Agenzia delle entrate

I dati da comunicare a opera del condominio all'Agenzia delle entrate entro il prossimo 31 marzo sono i seguenti:

- elenco dei bonifici effettuati per i lavori di riqualificazione energetica su parti comuni;
- codice fiscale dei condomini che hanno ceduto il credito;
- importo del credito ceduto;
- codice fiscale dei fornitori che riceveranno il credito;
- importo totale del credito ceduto ad ogni fornitore.

La comunicazione da effettuarsi telematicamente è obbligatoria e il mancato invio rende inefficace la cessione del credito.

5) L'aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (D.P.S.)

Il Documento Programmatico sulla Sicurezza è un documento interno che descrive il livello di implementazione della gestione della *privacy* aziendale, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

L'obbligo formale di aggiornare il D.P.S. entro il 31 marzo di ogni anno è stato abrogato dall'esercizio 2011: tuttavia, tale modifica normativa non ha eliminato l'obbligo sostanziale di descrivere in una relazione l'analisi dei rischi ai fini *privacy* e le conseguenti misure di sicurezza adottate volte a ridurre i rischi di perdita, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito dei dati.

Sono tuttora in vigore le previsioni contenute negli articoli 33 e ss., D.Lgs. 196/2003 (*codice della privacy*) e, pertanto, le imprese devono continuare a disciplinare il trattamento dei dati nel rispetto delle misure minime di sicurezza. Chiunque tratti dati personali (anche solo di tipo comune, non necessariamente dati sensibili o giudiziari) deve strutturare la propria organizzazione aziendale al fine di rispettare le misure minime di sicurezza.

Resta a carico dei Titolari del trattamento di dati l'obbligo di redazione di idonee informative (ai dipendenti e collaboratori; ai clienti e ai fornitori; agli utenti del sito *web*; etc.), nonché la nomina degli incaricati al trattamento dei dati personali, ed eventualmente dei responsabili, con particolare attenzione ai casi di affidamento dati personali in *outsourcing*.

Qualora l'impresa si avvalga di amministratori di sistema, figure specificamente dedicate alla gestione dei sistemi informatici e della sicurezza, il Titolare del trattamento dovrà valutare l'effettiva capacità e affidabilità dei soggetti preposti e dovrà avvalersi di idonei sistemi di controllo (tramite appositi *software*) dell'attività posta in essere dagli amministratori medesimi.

È bene, inoltre, evidenziare la necessità di porre in essere un'adeguata gestione della *privacy policy* del sito *web* aziendale, di adeguarsi alle disposizioni in materia di videosorveglianza e di attenersi ai numerosi disposti normativi per quanto riguarda i dipendenti, i collaboratori e il luogo di lavoro.

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

6) Lettere di intento: istruzioni per il doppio invio

Gli esportatori abituali che alla fine dello scorso anno o agli inizi del 2017 hanno trasmesso telematicamente i dati al fine di poter ricevere dai propri fornitori fin dal 1° gennaio 2017 le fatture senza applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, compilando l'opzione temporale (ad esempio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017), per poter continuare a ricevere fatture senza applicazione dell'Iva in relazione agli acquisti effettuati dal 1° marzo 2017 hanno dovuto provvedere a un nuovo invio telematico nei confronti degli stessi fornitori utilizzando il nuovo modello approvato in data 2 dicembre 2016.

Risoluzione n. 120/E/2016

Nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d'intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 "operazioni comprese nel periodo da" (ad esempio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017), la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello.

Al contrario, per quanti avevano già provveduto con il vecchio modello a selezionare le opzioni che prevedono l'indicazione di un importo entro il quale la lettera di intento esplica la sua efficacia (campi 1 o 2), nessuna ripresentazione andava effettuata entro lo scorso 1° marzo 2017, posto che l'originaria trasmissione telematica rispecchia le indicazioni contenute nel nuovo modello.

In merito alla quota di *plafond* da indicare nel modello da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate sono sorti dubbi tra gli operatori, che l'Agenzia delle entrate ha risolto con una risposta (la n. 0027195 del 7 febbraio 2017) data a un quesito posto da Confimi Industria (Confederazione delle imprese manifatturiere). Nel documento di prassi si precisa infatti che non vi è alcun impedimento nell'indicare un importo superiore al *plafond* disponibile, posto che quest'ultimo si riduce sulla base degli acquisti effettuati e non già sulla base di quanto dichiarato nel modello da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate. Gli esportatori abituali pertanto non dovranno preoccuparsi di "suddividere" il *plafond* disponibile tra i diversi fornitori, evitando di far sì che la somma delle diverse lettere di intento inviate non ecceda la misura complessiva del medesimo.

Qualora, invece, l'esportatore abituale intenda evidenziare nella lettera di intento una quota di *plafond* parametrata alle esigenze dello specifico fornitore e nel corso dell'anno tale quota venga interamente utilizzata, sarà necessario procedere all'invio di una nuova lettera di intento con l'indicazione di una ulteriore quota di *plafond* se l'esportatore abituale vorrà continuare a ricevere fatture dal proprio fornitore senza applicazione dell'Iva. Come precisato dalla risoluzione n. 120/E/2016 si tratta di una "ulteriore" quota di *plafond* che quindi non deve comprendere l'importo contenuto nella lettera di intento inviata in precedenza.

Riteniamo opportuno ricordare che il *plafond* disponibile al 1° marzo è da considerarsi già ridotto di eventuali fatture ricevute a seguito dell'emissione di lettere d'intento con la vecchia modalità per il periodo 01/01/2017 – 28/02/2017.

Dal lato dei fornitori degli esportatori abituali si precisa che eventuali fatture emesse in vigenza della vecchia disciplina per il periodo 01/01/2017 – 28/02/2017 (facenti capo a

lettere di intento indicanti le date e non gli importi) non concorrono alla diminuzione dell'importo contenuto nelle nuove lettere ricevute. Tale importo pertanto andrà monitorato e "scaricato" solo con riferimento alle fatture emesse dal 1° marzo 2017.

Riepilogando, gli effetti della nuova disciplina, alla luce dei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, sono i seguenti:

- la stima del plafond da parte dell'esportatore abituale potrà essere sovrabbondante rispetto agli acquisti che si presume di porre in essere, fermo restando che, qualora si intendano effettuare acquisti per un importo superiore a quanto indicato nella lettera d'intento, basterà produrne una nuova;
- l'esportatore abituale, oltre all'abituale monitoraggio circa l'utilizzo del plafond da parte dei propri fornitori nel loro complesso, dovrà ora controllare gli importi utilizzati con riguardo ad ogni singolo fornitore;
- per il fornitore, come indicato nella stessa risoluzione n. 120/2016, "particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell'importo complessivamente fatturato senza IVA", valutando che le operazioni in regime di non imponibilità che si accinge a effettuare non eccedano quanto indicato nelle lettere d'intento ricevute.

7) Distributori automatici: obbligo telematico dal prossimo 1° aprile 2017

Il Decreto Legislativo n. 127/2015, all'articolo 2, comma 1, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017 i commercianti al minuto e soggetti assimilati, (soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto Iva), possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.

Il termine per esercitare l'opzione è stato successivamente prorogato e attualmente stabilito al 31 marzo 2017.

Accanto a questa previsione "opzionale" il successivo comma 2, come modificato dal recente D.L. 193/2016, stabilisce che: dal prossimo **1° aprile 2017** la trasmissione telematica dei corrispettivi di cui al comma 1 è obbligatoria per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite **distributori automatici**.

L'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 116 del 21 dicembre 2016 ha fornito delle indicazioni, non esaustive, sul significato da attribuire alla nozione di "*distributori automatici*".

Per "*distributore automatico*" si intende un apparecchio che, su richiesta dell'utente, eroga prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, garantendo un collegamento automatico tra loro:

- uno o più sistemi di pagamento;
- un sistema elettronico dotato di un processore e una memoria, capace di processare i dati delle transazioni e memorizzarli;
- un erogatore di beni e/o servizi;
- una "porta di comunicazione" capace di trasferire digitalmente i dati a un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell'Agenzia delle entrate.

Sono **escluse** dall'obbligo tutte quelle ipotesi in cui:

- Non si è in presenza di un distributore automatico, così come sopra descritto (ad esempio i tradizionali distributori meccanici di palline contenenti piccoli giochi per bambini, privi di allacciamento elettrico e di una scheda elettronica che controlla l'erogazione, diretta o indiretta, e memorizza le somme incassate).

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

- Un apparecchio distributore non eroga direttamente (ad esempio per cibi e bevande) o indirettamente (si pensi all'acquisto di gettoni poi inseriti in altre macchine per farle funzionare o alla ricarica di chiavette) beni/servizi, ma fornisce solo l'attestazione/quantificazione di servizi resi in altro modo o tempo (ad esempio i pedaggi autostradali).
- I distributori dei biglietti di trasporto e di sosta, per i quali gli apparecchi automatici fungono da mero strumento di pagamento di un servizio ed erogano una certificazione fiscale di tale servizio (sono escluse le biglietterie automatiche per il trasporto quali treno, aereo, pullman, bus, metro, etc. e quelle per la sosta regolamentata, parcheggi nelle c.d. "strisce blu", e non regolamentata, come pure le altre che possono essere ricondotte nell'alveo delle stesse come ad esempio, le apparecchiature che consentono l'acquisto di skipass i quali sono a tutti gli effetti considerati titoli di viaggio).

Le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate non paiono esaustive in quanto non risolvono i dubbi su altrettante situazioni che possono verificarsi in concreto, ad esempio:

- impianti automatici di autolavaggio;
- lavanderie a gettone;
- distributori automatici di carburante;
- distributori di sigarette e di generi di monopolio in genere (tali apparecchi distribuiscono anche beni di altro genere).

Per queste situazioni e per altre simili è opportuno che l'Agenzia delle entrate intervenga nuovamente per fornire chiarimenti in merito al preciso ambito applicativo dell'obbligo in questione.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate potranno essere stabiliti, rispetto al 1° aprile 2017, termini differiti di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.

8) Reintrodotto il modello Intra Acquisti: obblighi e scadenze

Come anticipato nella circolare di Febbraio, a partire dal 1° gennaio 2017, per effetto della introduzione del nuovo spesometro trimestrale, era stato soppresso l'obbligo di presentazione del modello INTRA riservato alla comunicazione degli acquisti sia di beni che di servizi.

Con decisione dell'Agenzia delle Entrate, congiuntamente con l'Agenzia delle Dogane e l'Istat tale soppressione, formalizzata nel recente decreto milleproroghe, viene differita di un anno e quindi rinviata al 1° gennaio 2018, al fine di garantire il reperimento dei dati statistici circa gli scambi intracomunitari.

L'effetto che ne deriva è il permanere per i contribuenti, per l'anno 2017, dell'obbligo di trasmissione sia degli intra vendite che degli intra acquisti.

Le scadenze cui inviare i modelli non sono variate, resta quindi in vigore l'obbligo di invio dei modelli con cadenza mensile o trimestrale a seconda che risulti superato il limite dei 50.000 euro, più precisamente la scadenza di invio sarà:

- Mensile: per i soggetti che negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) hanno superato il limite trimestrale di 50.000 euro;

- Trimestrale: per i soggetti che negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) non hanno superato il limite trimestrale di 50.000 euro.

L'invio deve avvenire entro il giorno 25 del mese successivo al mese o al trimestre di riferimento, da cui, nel caso di invio **trimestrale** le scadenze saranno:

I trimestre	25 aprile
II trimestre	25 luglio
III trimestre	25 ottobre
IV trimestre	25 gennaio anno successivo

Diversamente in caso di scadenza **mensile**:

Gennaio	25 febbraio
Febbraio	25 marzo
Marzo	25 aprile
Aprile	25 maggio
Maggio	25 giugno
Giugno	25 luglio
Luglio	25 agosto
Agosto	25 settembre
Settembre	25 ottobre
Ottobre	25 novembre
Novembre	25 dicembre
Dicembre	25 gennaio anno successivo

Come sempre tali scadenze sono rinviate al giorno lavorativo seguente se cadono di sabato o giorno festivo.

Va ricordato che i contribuenti tenuti alla presentazione trimestrale possono comunque optare per la presentazione dei modelli con cadenza mensile, e che la scelta è vincolante per l'intero anno.

Si ricorda, infine, che il differimento della soppressione ha **effetto retroattivo** anche in relazione agli acquisti posti in essere durante lo scorso mese di gennaio 2017. In considerazione del ripristino dell'adempimento a ridosso della scadenza (27 febbraio), il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, ha opportunamente comunicato che in caso di ritardato invio non si darà luogo all'applicazione di sanzioni.

Il decreto milleproroghe ha anche indicato che durante l'anno 2017 l'Agenzia delle Entrate, di concerto con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con l'Istat, provvederà a definire significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi ai fini statistici in modo da poter rendere concreta, a partire dall'01.01.2018, la semplificazione circa i modelli Intra.

9) La conversione del Milleproroghe

Con la L. 19/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017, è stato convertito il D.L. 244/2016, il cd. Milleproroghe.

Di seguito si offre un quadro di sintesi delle principali novità in materia fiscale, rimandando alle specifiche informative per gli opportuni approfondimenti.

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

Articolo	Argomento
Articolo 3, comma 3- <i>novies</i>	Proroga termine opzione per il rimpatrio lavoratori Viene posticipato al 30 aprile 2017 il termine per l'esercizio dell'opzione relativo all'agevolazione, di cui all'articolo 16, D.Lgs. 147/2015, per il rimpatrio dei lavoratori, originariamente fissata al 30 giugno 2016. Ai fini dell'operatività della proroga è necessaria l'emanazione di un provvedimento dell'Agenzia delle entrate nel termine del 31 marzo 2017.
Articolo 9, comma 9- <i>octies</i>	Estensione al 2017 della detrazione Irpef dell'Iva sull'acquisto immobili Viene estesa a tutto il 2017 la detrazione Irpef del 50% dell'Iva assolta sull'acquisto di immobili residenziali di classe energetica A/B, introdotta con l'articolo 1, comma 56, L. 208/2015.
Articolo 13, commi 4- <i>ter</i> -4- <i>quinquies</i>	Rinvio soppressione Intra 2 Viene posticipata al 31 dicembre 2017 la soppressione dei modelli Intra-2 relativi agli acquisti intracomunitari di beni e/o servizi. Con una norma di coordinamento è stato, inoltre, riscritto l'articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993, che nella nuova versione prevede che il modello, a decorrere dal 2018, va eseguito <i>“anche per finalità statistiche”</i> e in riferimento ai soli acquisti e cessioni intracomunitarie di beni. Viene inoltre prevista l'emanazione di un provvedimento, nel termine del 30 maggio 2017, da parte dell'Agenzia delle entrate con lo scopo di semplificare i processi. <i>Per gli approfondimenti si rimanda al punto “8) Reintrodotto il modello Intra Acquisti: obblighi e scadenze” della presente circolare.</i>
Articolo 13, comma 4- <i>sexies</i>	Soppressione comunicazione beni ai soci Viene soppresso l'adempimento, introdotto con l'articolo 2, comma 36-<i>sexiesdecies</i>, D.L. 138/2011, relativo alla comunicazione, a cura di società e ditte individuali, dei beni concessi in uso ai soci e ai familiari, nonché quello relativo alla comunicazione dei finanziamenti/capitalizzazioni, introdotto con l'articolo 2, comma 36-<i>spetiesdecies</i>, D.L. 138/2011.
Articolo 13, comma 4- <i>septies</i>	Soppressione comunicazione acquisti beni e prestazioni da soggetti esteri È stata abrogata la comunicazione relativa all'acquisto di beni e di prestazioni da soggetti non residenti in Italia, originariamente prevista dall'articolo 1, comma 147, L. 208/2015, mai attuata.
Articolo 13, comma 4- <i>opties</i>	Registrazione contratti di locazione È stato abrogato, con decorrenza dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2017, l'obbligo di indicazione degli estremi di registrazione dei contratti di locazione a canone concordato con riduzione del 30% dell'imponibile.
Articolo 13- <i>bis</i>	Norma di coordinamento nuove regole di bilancio/reddito di impresa Sono state finalmente emanate le regole relative al coordinamento della disciplina fiscale rispetto alle nuove regole di predisposizione dei bilanci, introdotte con il D.Lgs. 139/2015, di recepimento della Direttiva 2013/34/UE. Viene inoltre introdotto, per il solo periodo di imposta 2016, e quindi in riferimento a Unico 2017 e Irap 2017, un differimento di 15 giorni dei termini per la presentazione delle dichiarazioni che quindi slittano al 15 ottobre 2017.

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

Articolo 14, comma 6- <i>bis</i>	Esenzione Imu fabbricati sisma Emilia Romagna Viene prorogata l'esenzione Imu per i fabbricati colpiti dai sismi del 20 e 29 maggio 2012, introducendo comunque il termine ultimo del 31 dicembre 2017, a prescindere dall'avvenuta ricostruzione.
Articolo 14, comma 12- <i>quinquies</i>	ZFU Emilia Romagna Estese a tutto il 2019 le agevolazioni, introdotte con l'articolo 12, D.L. 78/2015, per la ZFU dell'Emilia. Viene previsto un tetto massimo complessivo pari a 6 milioni di euro per il 2017 e a 8 milioni di euro per il 2018 e per il 2019.
Articolo 14- <i>ter</i>	Modifica invio "nuovo" spesometro Per il solo anno 2017, viene modificata a semestrale la periodicità dello spesometro le cui nuove scadenze di invio diventano: - 18 settembre 2017 in riferimento al I semestre 2017 e - 28 febbraio 2018 in riferimento al II semestre 2017.
Articolo 14- <i>quater</i>	Lotteria scontrini Slitta al 1° novembre 2017 il termine per l'attuazione, in via sperimentale, della lotteria connessa agli scontrini fiscali emessi per l'acquisto di beni e servizi, a seguito di pagamento con carte di credito/debito.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati